



## TRIBUNALE FEDERALE

Verbale di riunione – Procedimento 4/2025

Avv. Simona Filippone, Presidente  
Avv. Antonella Manni, Componente  
Avv. Federico Tosi, Componente (in videoconferenza)

Il 03 febbraio 2026, presso la sede Fidaf sita in Piazza de Bosis 15, Roma, alle ore 12:53 circa si è riunito il Tribunale Federale nelle persone di Avv. Simona Filippone, Presidente; Avv. Antonella Manni, Componente, Avv. Federico Tosi, Componente.

Sono presenti in videoconferenza il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Lorenzo Giua ed il Sostituto Procuratore Giampaolo Pinna, sono presenti il Sig. Carlo Fabiani e l'Avv. Francesca Romana Resse. È infine presente il Segretario del Tribunale Federale, Dott. Filippo Pepi.

Il Presidente del Tribunale concede la parola al sig. Fabiani, chiedendo se intenda rendere dichiarazioni, e invita quindi la Procura a esporre le risultanze delle indagini.

Il Sostituto Procuratore dott. Pinna riferisce che la vicenda trae origine nel mese di luglio 2025, a seguito di un esposto trasmesso alla Procura dall'Avv. Feriozzi, Presidente della società Grizzlies. Nell'esposto si lamentava che alcuni tesserati — dirigenti, allenatori e giocatori — avessero costituito un'associazione denominata "Mavericks", con la finalità di aggregare ulteriori tesserati dei Grizzlies al fine di dar vita a una società sportiva antagonista, destinata a partecipare alla Coppa Italia 2025 e al campionato IFL2 2026.

La Procura avviava le indagini, procedendo all'audizione di tutte le persone indicate nell'esposto. Nessuno degli auditi ha negato di essere tra i promotori dell'iniziativa, rappresentando, peraltro, una serie di criticità e problematiche inerenti la gestione della società Grizzlies. Il Sostituto Procuratore sottolinea che l'elemento rilevante è che soggetti regolarmente tesserati abbiano posto in essere le suddette condotte e una serie di attività ritenute in contrasto con gli interessi della società di appartenenza.

L'Avv. Feriozzi segnalava altresì il cambio di denominazione di un account Instagram, originariamente intestato ai Grizzlies, che sarebbe stato modificato da due tesserati assumendo la denominazione "Mavericks".

All'esito delle indagini, tutti gli incolpati, ad eccezione del sig. Fabiani, hanno chiesto l'applicazione dell'art. 81 del Regolamento di Giustizia. Nessuno ha respinto la propria responsabilità sportiva.



dichiarando di aver inteso costituire una nuova società per partecipare ai medesimi campionati cui prendevano parte i Grizzlies.

Il Presidente chiede al Sostituto Procuratore se la società Mavericks abbia poi effettivamente partecipato alla Coppa Italia; il dott. Pinna risponde negativamente.

Interviene quindi il Procuratore Aggiunto, dott. Giua, il quale rileva che tutti gli altri soggetti avvisati hanno richiesto l'applicazione dell'art. 81 del Regolamento di Giustizia, a cui ha aderito la Procura Federale; la Procura Generale dello Sport non ha formulato rilievi. Con riferimento alla posizione del sig. Fabiani, il Procuratore Aggiunto si riporta ai capi di incolpazione, ritenendoli provati, e conclude chiedendo la sanzione della sospensione di sei mesi da qualsiasi attività agonistica.

Il Presidente concede quindi la parola all'Avv. Resse, difensore del sig. Fabiani. Il difensore evidenzia che i capi di incolpazione sono due: il primo relativo alla presunta partecipazione alla costituzione della Mavericks, il secondo relativo alla mancata partecipazione agli allenamenti. In via preliminare, eccepisce che il deferimento non avrebbe dovuto essere disposto per carenza di adeguati riferimenti normativi. Osserva che, sebbene altri soggetti abbiano ammesso i fatti, non vi sarebbe alcun elemento che colleghi direttamente il sig. Fabiani all'associazione Mavericks: egli non ha mai dichiarato di far parte del gruppo promotore, limitandosi a indicare i nominativi di coloro che ne sarebbero stati ideatori.

Nel merito, il difensore richiama l'art. 32, comma 3, del Regolamento Organico, "Gli atleti, che nel corso dell'anno solare nel quale sottoscrivono il tesseramento non compiano il quindicesimo anno di età o quelli che compiano il trentaquattresimo anno di età, si vincolano solo fino al termine della stagione agonistica in cui firmano il tesseramento", evidenziando che il sig. Fabiani ha compiuto 34 anni nel dicembre 2024 e 35 anni nel dicembre 2025, risultando pertanto svincolato di diritto a far data dal giugno 2025. Di conseguenza, ogni condotta eventualmente posta in essere successivamente a tale data non sarebbe sanzionabile, non essendo più vincolato né tesserato. Anche laddove avesse partecipato alla costituzione della Mavericks, ciò non avrebbe comportato alcuna violazione disciplinare.

Analoghe considerazioni valgono per la contestazione relativa agli allenamenti: il sig. Fabiani sarebbe stato convocato in modo pretestuoso dall'Avv. Feriozzi, il quale avrebbe dovuto essere a conoscenza del suo status di svincolato. Inoltre, la convocazione riguardava in parte attività non pertinenti, atteso che il sig. Fabiani non prende parte alla Coppa Italia. Viene precisato che Fabiani era inserito nella prima squadra, i cui allenamenti, secondo la prassi, iniziavano nel mese di dicembre/gennaio, mentre le convocazioni di dicembre o gennaio avvenivano informalmente. Il sig. Fabiani aggiunge che negli anni precedenti, non vi è mai stata una convocazione ufficiale tramite PEC e che, comunque, la convocazione non lo riguardava poiché non poteva partecipare alla Coppa Italia, precisa altresì che la pec di convocazione è datata 14 settembre 2025, mentre ha presentato richiesta di svincolo dalla Società Grizzlies il 4 settembre 2025.

La Procura fa presente di essere a conoscenza di alcuni messaggi di convocazione per gli allenamenti trasmessi via WhatsApp.

Il dott. Pinna chiede di intervenire e riferisce che alcuni degli altri soggetti ascoltati hanno indicato il sig. Fabiani come uno dei promotori dell'iniziativa "Mavericks", circostanza che ha indotto la Procura

a qualificarlo come tale. Inoltre, precisa che la quasi totalità degli auditi ha dichiarato che gli allenamenti della prima squadra iniziavano nel mese di settembre, mentre solo uno su quindici ha indicato il mese di gennaio.

Il sig. Fabiani replica sostenendo che il Procuratore avrebbe sentito prevalentemente atleti impegnati nella Coppa Italia, ragione per cui avrebbero indicato il mese di settembre come mese di inizio degli allenamenti. Il dott. Pinna ribatte che, pur trattandosi di attività legate alla Coppa Italia, era consuetudine che anche la prima squadra iniziasse ad allenarsi nello stesso periodo.

L'Avv. Tosi rivolge una domanda alla Procura, chiedendo per quale società fosse tesserato l'incolpato al momento della presunta condotta. Il dott. Pinna risponde che i soggetti risultavano tesserati per i Grizzlies almeno fino al mese di dicembre.

Il Presidente chiede quindi al sig. Fabiani per quale società sia attualmente tesserato; Fabiani risponde ad r "non so se sono tesserato per i Mavericks, faccio presente comunque di essermi allenato per la Nazionale da giugno a settembre 2025 e poi di non essermi più allenato a causa di un infortunio e che a causa del medesimo infortunio quest'anno non giocherò".

L'Avv. Tosi formula un'ulteriore domanda, chiedendo se, nel periodo in cui la difesa sostiene che non fosse tesserato, il sig. Fabiani abbia svolto attività sportiva. Fabiani dichiara che, dal mese di giugno a oggi, si è allenato esclusivamente con la Nazionale.

L'Avv. Resse ribadisce che, ai sensi della normativa richiamata, al compimento dei 34 anni l'atleta è svincolato al termine della stagione agonistica e che, pertanto, nel mese di luglio il sig. Fabiani era già svincolato. Il Presidente osserva che il sig. Fabiani aveva comunque inoltrato una richiesta di svincolo; Fabiani chiarisce di averla presentata non essendo a conoscenza del proprio svincolo automatico e che a tale richiesta l'Avv. Feriozzi non ha mai fornito riscontro.

L'Avv. Resse conclude chiedendo che non venga applicata alcuna sanzione nei confronti del sig. Fabiani.

Il Presidente del Tribunale chiede infine se le parti intendano aggiungere altro; nessuno interviene.

Il Tribunale a questo punto, riunito in Camera di Consiglio, valutati gli atti ed i documenti allo stesso pervenuti, all'unanimità dei Suoi componenti, si riserva

Roma, il 03 febbraio 2026

Avv. Simona Filippone,  
Presidente

Avv. Antonella Manni  
Componente



Avv. Federico Tosi  
Supplente



Firmato digitalmente da:

Federico Tosi

Firmato il 03/02/2026 15:02

Seriale Certificato: 8152328146599797393

Valido dal 29/10/2025 al 28/10/2028

UANATACA Qualified eIDAS CA 2020



TRIBUNALE FEDERALE

PQM

Il Tribunale Federale, ritenuta la sussistenza delle violazioni contestate dalla Procura e, in particolare, la violazione degli artt. 4 comma 1, 6 comma 1 lett. a) e 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 32 del Regolamento Organico, nei modi e nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento, commina:

- Al sig. **Carlo FABIANI**, all'epoca dei fatti tesserato quale atleta per la società GRIZZLIES Roma, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei).

Si riserva il deposito delle motivazioni nel termine di 10 giorni dalla emissione del presente dispositivo.

Roma, 03.02.2026

Il Tribunale Federale  
avv. Simona Filippone  
(Presidente)

avv. Antonella Manni  
(Componente)

avv. Federico Tosi  
(Componente)



## IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

**avv. Simona Filippone Presidente**

**avv. Antonella Manni Componente**

**avv. Federico Tosi Componente**

(collegato da remoto)

riunito in camera di consiglio alle date 03-12/02/2026, ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul deferimento del 29 dicembre 2025, reso nel procedimento n. 4/25 RGI della Procura Federale nei confronti del sig. **Carlo FABIANI**,

\*\*\*

Con atto di deferimento del 29 dicembre 2025, reso nel procedimento n. 4/25 RGI, la Procura Federale deferiva innanzi a codesto Tribunale il sig. **Carlo FABIANI**, all'epoca dei fatti tesserato, quale atleta, per la società GRIZZLIES Roma, chiedendo che fosse accertata in capo al predetto tesserato:

1. la violazione di cui agli artt. 4 comma 1, 6 comma 1 lett. a) e 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia e 32 del Regolamento Organico, per aver, in costanza di tesseramento con la società GRIZZLIES Roma, costituito, unitamente ad altri tesserati, un'associazione denominata MAVERICKS Roma, non affiliata alla FIDAF, con la quale i predetti iniziavano un'attività di promozione e di proselitismo anche con tesserati della società GRIZZLIES Roma, al fine di convincerli a partecipare al nuovo progetto che aveva come scopo quello di richiedere l'affiliazione alla FIDAF della nuova compagine con la successiva partecipazione al campionato giovanile di "Coppa Italia 2025" ed al campionato Senior di "Seconda Divisione 2026", ponendosi in chiara concorrenza con il progetto sportivo anticipato dai GRIZZLIES Roma, tanto che quest'ultima società veniva messa in condizione di non iscriversi al nuovo campionato giovanile;
2. la violazione di cui agli artt. 4 comma 1, 6 comma 1 lett. a) e 7 comma 1 Regolamento di Giustizia e 32 del Regolamento Organico, per non essersi presentato all'inizio degli allenamenti dei GRIZZLIES Roma della stagione sportiva 2025/2026, pur essendo tesserato con la citata società, benché regolarmente convocato.

In punto di fatto, si precisa che il predetto deferimento trae origine da un articolato esposto inviato alla Segreteria FIDAF in data 23 luglio 2025 dall'Avv. Antonio Feriozzi, Presidente e legale rappresentante della A.F.T. GRIZZLIES ROMA A.S.D. (e da quest'ultimo ripetutamente integrato con ulteriori denunce), che evidenziava condotte di possibile rilevanza disciplinare, addebitabili ad alcuni tesserati proprio della società GRIZZLIES.

In particolare, veniva segnalato che alcuni tesserati avrebbero costituito altra associazione, denominata MAVERICKS Roma, e che il progetto sportivo proposto da quest'ultima prevedeva la partecipazione al campionato giovanile di "Coppa Italia 2025" ed al campionato Senior di "Seconda Divisione 2026", in chiara concorrenza con il progetto sportivo anticipato dalla Società GRIZZLIES ROMA. Inoltre, veniva segnalato che i tesserati deputati a gestire l'account Instagram della Società

Grizzlies Roma, avrebbero arbitrariamente modificato il nome della pagina da *@grizzlies\_roma* in *@mavericks\_roma* e che, con il cambio dell'intestazione i followers della Grizzlies si sarebbero trovati automaticamente a seguire la nuova pagina e, dunque, la nuova associazione sportiva.

Nel corso delle indagini, venivano sostanzialmente confermati (e riconosciuti da gran parte dei tesserati coinvolti) i fatti oggetto di denuncia.

In data 24 novembre 2025 veniva inviato l'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 77, comma 4, del Regolamento di Giustizia.

Non essendosi il sig. Carlo Fabiani avvalso delle facoltà e dei diritti concessi agli indagati dalla norma - diversamente dagli altri tesserati coinvolti nell'indagine che richiedevano la definizione del procedimento ex art. 81 R.G. -, la Procura provvedeva al deferimento nei confronti del solo Fabiani, richiedendo a codesto Tribunale la fissazione dell'udienza di discussione.

All'udienza del 03.02.2026 presenziavano la Procura federale, in persona del Procuratore aggiunto, avv. Lorenzo Giua, e del Sostituto Procuratore, dott. Gianpaolo Pinna, nonché il sig. Carlo Fabiani personalmente, rappresentato, difeso ed assistito dall'avv. Francesca Romana Resse.

La Procura, brevemente ripercorsi i fatti e le vicende che avevano condotto al deferimento, ritenute ampiamente provate e dimostrate le violazioni contestate al sig. Fabiani, anche tramite le dichiarazioni rese dagli altri tesserati, richiedeva la sospensione del tesserato da qualsiasi attività agonistica per sei mesi. Il Difensore del sig. Fabiani, per contro, riteneva l'insussistenza di prove dirette in relazione al coinvolgimento del Tesserato nella costituzione dell'associazione denominata MAVERICKS e che, in ogni caso, egli fosse esente da ogni e qualsivoglia responsabilità poiché non più tesserato per la A.F.T. GRIZZLIES ROMA A.S.D., ai sensi dell'art. 32 comma 3, del Regolamento Organico che prevede lo svincolo automatico dell'atleta a fine stagione e, quindi, dal giugno 2025. Quanto alla mancata presentazione agli allenamenti, rilevava la pretestuosità della convocazione effettuata via PEC il 14.09.2025 dalla A.F.T. GRIZZLIES ROMA A.S.D., anche in ragione della circostanza che il Fabiani non avrebbe partecipato alla Coppa Italia e che, già in data 4.05.2025, aveva inoltrato richiesta di svincolo alla società.

Seguivano brevi repliche della Procura e le dichiarazioni spontanee del Tesserato.

Esaurita la discussione, il Tribunale Federale si riservava la decisione.

Con dispositivo depositato in pari data il Tribunale Federale assumeva la seguente decisione: *"Il Tribunale Federale, ritenuta la sussistenza delle violazioni contestate dalla Procura e, in particolare, la violazione degli artt. 4 comma 1, 6 comma 1 lett. a) e 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 32 del Regolamento Organico, nei modi e nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento, commina: - Al sig. Carlo FABIANI, all'epoca dei fatti tesserato quale atleta per la società GRIZZLIES Roma, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei). Si riserva il deposito delle motivazioni nel termine di 10 giorni dalla emissione del presente dispositivo"*.

## MOTIVI

Come esposto in fatto, il deferimento addebita al tesserato un duplice titolo d'infrazione disciplinare e, nello specifico, la *"1) violazione di cui agli artt. 4 comma 1, 6 comma 1 lett. a) e 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia e 32 del Regolamento Organico, per aver, in costanza di tesseramento con la società GRIZZLIES Roma, costituito, unitamente ad altri tesserati, un'associazione denominata MAVERICKS Roma, non affiliata alla FIDAF, con la quale hanno iniziato un'attività di promozione e di proselitismo anche con tesserati della società GRIZZLIES Roma, al fine di convincerli a partecipare al nuovo progetto che aveva come scopo quello di richiedere l'affiliazione alla FIDAF della nuova compagine con la successiva partecipazione al campionato giovanile di "Coppa Italia 2025" ed al campionato Senior di "Seconda Divisione 2026", ponendosi in chiara concorrenza con*

*il progetto sportivo anticipato dai GRIZZLIES Roma, tanto che quest'ultima società non si è potuta iscrivere al nuovo campionato giovanile; 2) violazione di cui agli artt. 4 comma 1, 6 comma 1 lett. a) e 7 comma 1 e 32 del Regolamento di Giustizia, per non essersi presentato all'inizio degli allenamenti dei GRIZZLIES Roma della stagione sportiva 2025/2026, pur essendo tesserato con la citata società, benché regolarmente convocato”.*

Ritiene il Collegio che il deferimento è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

In via preliminare, appare opportuno richiamare i consolidati principi generali di diritto sportivo.

Tra questi, spicca il postulato in funzione del quale l'*onus probandi* di cui è onerata la Procura Federale non possa essere equivalente allo standard probatorio del giudizio penale. Al contrario, risulta applicabile al giudizio disciplinare la regola probatoria del diritto processuale civile che, come noto, non richiede che la responsabilità sia provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Con continuità di accenti, il supremo giudice dell'ordinamento sportivo ha affermato che *“nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, laddove nel procedimento disciplinare sportivo vige la regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del “più probabile che non” (ex multis: Collegio di garanzia dello SPORT SS. UU. n. 65/2018). Di talché, è possibile affermare che la Procura Federale abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.*

In primo luogo, risulta fondato l'argomento sostenuto dall'Ufficio del Procuratore federale secondo cui l'incoltato ha concorso con altri tesserati (non tratti a giudizio per aver questi richiesto l'applicazione su richiesta delle parti) nel costituire l'associazione *“denominata MAVERICKS Roma, non affiliata alla FIDAF”* veicolo per realizzare l'illecita attività *“di promozione e di proselitismo anche con tesserati della società GRIZZLIES Roma”* (Cfr. atto di deferimento). Sul punto, in ossequio al principio di sinteticità degli atti del giudizio sportivo, il Tribunale federale reputa bastevole citare le dichiarazioni rese dai sig.ri Andrea Canali, Riccardo Caselli e Maira Costantini.

In data 23.09.2025, il Sig. Andrea Canali alla domanda del Procuratore federale *“Conosce i nomi dei promotori dell'iniziativa per la costituzione dell'associazione Mavericks Roma”* ha così risposto: *“tra i promotori ci sono io, Carlo Fabiani [...]”.*

Dichiarazioni del medesimo tenore sono state proferite anche dal Sig. Riccardo Caselli. Il tesserato, interrogato dalla Procura Federale in data 30.09.2025, ha così dichiarato: *“Tra i promotori (Ndr. dell'associazione Mavericks) ci sono io, Matteo SILVESTRI, Massimiliano MAIOCCHETTI, Carlo FABIANI, Andrea CANALI, Luca D'OTTAVI e Maira COSTANTINI”.* La circostanza è stata confermata anche dalla sig. Maira Costantini, udita in data 19.09.2025. Ella alla domanda *“Conosce i nomi dei promotori dell'iniziativa per la costituzione dell'Associazione MAVERICKS Roma?”* Ha risposto: *“Sono stati, insieme alla sottoscritta, Carlo FABIANI, [...]”.*

Quindi, nessun dubbio residua in ordine alla partecipazione dell'incoltato alla creazione della citata associazione.

Occorre ora darsi carico di esaminare gli ulteriori elementi materiali della violazione contestata, ossia l'aver l'incoltato concorso con altri tesserati nel porre in essere *“un'attività di promozione e di proselitismo anche con tesserati della società GRIZZLIES Roma, al fine di convincerli a partecipare al nuovo progetto che aveva come scopo quello di richiedere l'affiliazione alla FIDAF della nuova compagine con la successiva partecipazione al campionato giovanile di “Coppa Italia 2025” ed al campionato Senior di “Seconda Divisione 2026”.*

Sul punto dirimenti risultano:

- a) le dichiarazioni Sig.ra Maira Costantini *“Insieme ad altri tesserati abbiamo provato, quasi per gioco, a formare un'associazione sportiva dove potessero riparare i tesserati GRIZZLIES che avevano manifestato malcontento per la gestione della società”;*
- b) le dichiarazioni Sig. Mattia Vannutelli: *“Dal mio punto di vista le ragioni vanno ricercate nelle varie problematiche interne che non sono riusciti a risolvere. Abbiamo deciso di lasciare la società. Sono*

- state decisioni individuali che poi hanno trovato la sintesi in un accordo collettivo che ha investito un po' tutti, giocatori e dirigenti";*
- c) le dichiarazioni Sig. Matteo Aloisi. Il tesserato ha dichiarato che l'Associazione Mavericks costituiva *"un nuovo progetto che ci avrebbe fatto uscire dalla situazione che si era creata e che, mi hanno detto, si trascinava da qualche anno. Mi hanno chiesto se ero ancora interessato a giocare al football americano e siccome lo ero ho aderito all'iniziativa. Per questo ho chiesto lo svincolo dalla società, ma il Presidente mi ha detto che per ottenerlo avrei dovuto pagare secondo i valori indicati dalla FIDAF";*

Le suddette dichiarazioni provano che la nuova Associazione fosse nella mente dei propri promotori finalizzata ad attrarre anche tesserati dell'associazione GRIZZLIES, come confermato dalla Sig. Maira Costantini.

Allo stesso esito, conducono le dichiarazioni del Sig. Matteo Aloisi che descrive la MAVERICKS quale *"un nuovo progetto che ci avrebbe fatto uscire dalla situazione che si era creata"*.

È logica e ragionevole conclusione affermare che se la costituzione di una nuova associazione risulta finalizzata a risolvere una situazione emersa in seno alla Associazione GRIZZLIES, non più accettabile per alcuni dei suoi tesserati, allora, è evidente che tale progetto fosse finalizzato a rispondere ad una necessità dei tesserati di quest'ultima e, quindi, ad attrarli verso la nuova associazione in costanza di tesseramento.

Tale associazione era proprio la MAVERICKS, ossia quella di cui l'incolpato risulta essere tra i promotori.

Tale inferenza è, parimenti, avvallata dalle dichiarazioni del Sig. Mattia Vannutelli. Quest'ultimo ha evocato la sussistenza di *"in un accordo collettivo che ha investito un po' tutti, giocatori e dirigenti"*. Se esiste un accordo collettivo nei termini sopra divisati tra soggetti legati dal vincolo di tesseramento con l'Associazione Grizzlies, è evidente che sia stato avviato un progetto associativo alternativo proprio rivolto a quanti erano, come detto, suoi tesserati.

A definitiva conferma di quanto detto depone anche la provata cancellazione e appropriazione dell'account Instagram ufficiale @grizzlies\_roma e la sua sostituzione con la pagina/account Instagram "@mavericks\_roma.

I social networks costituiscono sicuramente una dei principali mezzi di pubblicizzazione di ogni nuova iniziativa, comprese quelle sportive. Inoltre, sostituire il nome della pagina con quello di una diversa Associazione, appalesa la volontà di mostrare come la MAVERICKS fosse la nuova realtà associativa alternativa alla GRIZZLIES. Ciò mostra il chiaro intento anche dell'incolpato, che alla nuova realtà aveva aderito quale promotore, di attirare verso la nuova associazione soggetti ancora legati alla Grizzlies dal vincolo del tesseramento.

Del pari fondata è l'ascriita infrazione di non essersi *"presentato all'inizio degli allenamenti dei GRIZZLIES Roma della stagione sportiva 2025/2026, pur essendo tesserato con la citata società, benché regolarmente convocato"*. Risulta per tabulas che il tesserato fosse stato convocato agli allenamenti e che non vi abbia partecipato. Si tratta, peraltro, di una circostanza non contestata che, quindi, deve reputarsi ammessa. La difesa del tesserato ha infatti soltanto negato la sussistenza di tale obbligo asserendo che il medesimo non fosse, all'epoca della commissione delle infrazioni contestate dalla Procura, tesserato per la Grizzlies.

L'argomento appena richiamato consente di transitare all'esame dell'ultimo presupposto giustificante l'accoglimento del deferimento. La Procura sostiene che le infrazioni contestate siano state consumate nel momento in cui l'incolpato era tesserato per l'associazione Grizzlies. La difesa ha sostenuto *"che, in ogni caso, egli fosse esente da ogni e qualsivoglia responsabilità poiché non più tesserato per la A.F.T. GRIZZLIES ROMA A.S.D., ai sensi dell'art. 32 comma 3, del Regolamento Organico che prevede lo svincolo automatico dell'atleta a fine stagione e, quindi, dal giugno 2025"*. L'incolpato,

avendo compiuto 34 anni nel dicembre 2024 e 35 nel dicembre 2025, risultava svincolato dal giugno 2025 ossia al termine della stagione agonistica in cui firmano il tesseramento.

Il collegio non condivide questa prospettazione.

L'art. 32 del Regolamento organico recita: *L'atleta con la firma del modulo di tesseramento è vincolato per la Società per due anni ovvero fino al termine dell'anno agonistico successivo alla firma. Per gli atleti minori il vincolo si determina con la firma del modulo di tesseramento o di rinnovo da parte di uno dei genitori. Gli atleti nella fascia d'età compresa tra 15 e 33 anni, qualora non appongano la firma sul rinnovo del tesseramento, rimangono comunque vincolati fino al termine della stagione agonistica successiva alla firma. Se firmano il rinnovo del tesseramento, decorre un nuovo periodo di vincolo biennale da tale firma. Al termine dei due anni l'atleta è svincolato senza il pagamento dell'indennità di preparazione.*

*Gli atleti, che nel corso dell'anno solare nel quale sottoscrivono il tesseramento non compiano il quindicesimo anno di età o quelli che compiano il trentaquattresimo anno di età, si vincolano solo fino al termine della stagione agonistica in cui firmano il tesseramento”.*

Anche a voler ritenere che la disposizione del secondo comma dell'art. 32 Regolamento organico fosse applicabile all'incolpato, risulta assorbente che il vincolo di tesseramento non poteva essersi esaurito nel giugno 2025. L'art. 14 del Regolamento organico afferma che *“Tutti coloro che intendono partecipare all'attività FIDAF devono essere in regola con il tesseramento della relativa categoria per l'anno in corso”.* L'art. 15, invece, prescrive che *“L'anno sportivo corrisponde all'anno solare e pertanto decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre”.* Il tesseramento può essere effettuato dal 8 gennaio al 20 dicembre dell'anno agonistico, salvo diverse disposizioni del Consiglio Federale”.

Nel caso in esame, all'udienza del 03.02.2026, l'incolpato ha affermato di essersi *“allenato con la nazionale da giugno a settembre 2025”.* Si tratta di una attività certamente sportiva che non poteva essere consentita all'incolpato se non in costanza di tesseramento con l'associazione per cui aveva precedentemente deciso di tesserarsi e cioè la Grizzlies. Ciò significa che, nel giugno del 2025 il vincolo di tesseramento non si era interrotto per l'operatività della norma poc'anzi evocata, in quanto l'incolpato ha svolto sino al settembre 2025 un'attività che gli sarebbe stata, altrimenti, preclusa se non fosse stato tesserato. Inoltre, non risultando tesserato per altra Associazione deve dedursi che lo stesso fosse ancora tesserato per la Grizzlies. Pertanto, non può condividersi che il vincolo si fosse interrotto nel giugno 2025 in virtù della disposizione di cui all'art. 32 del Regolamento organico. Da ultimo, giova anche osservare che l'operatività della disposizione non è automatica, ma abbisogna di un atto con cui il tesserato manifesta la volontà di recedere dal vincolo di tesseramento. La procedura è descritta dal successivo art. 33: *“L'atleta che non ha ancora firmato il modulo di rinnovo, ovvero l'atleta al secondo anno di vincolo, che non risulta ancora tesserato dalla sua Società di appartenenza, può richiedere alla Federazione di svincolarsi, tramite modulo scaricabile dal sito web istituzionale o richiedendolo alla Segreteria Federale. Tale modulo (svincolo unilaterale atleta) è da inviarsi compilato alla Federazione a mezzo raccomandata a/r o pec. Federazione, al ricevimento del modulo, comunica entro 7 giorni, alla Società presso la quale l'atleta è vincolato, a mezzo pec, la volontà del giocatore di svincolarsi. Ricevuta la comunicazione dalla Federazione, la Società può entro 20 giorni, tesserare l'atleta fino al termine della stagione, pagando la relativa tassa, che comprende la quota di tesseramento. Qualora non venisse effettuato il pagamento della tassa entro il termine di cui sopra l'atleta è svincolato d'ufficio. Qualora la Società di appartenenza paghi la tassa prevista, l'atleta o la nuova Società che desidera esserlo, possono dar seguito allo svincolo pagando l'indennità di preparazione di cui all'articolo 37 del presente regolamento”.*

Non risulta che tale procedura sia stata espletata con la conseguenza che, anche per questo motivo, l'incolpato doveva reputarsi ancora tesserato con l'associazione Grizzlies all'epoca della commissione dei fatti a lui addebitati


### PQM

Il Tribunale Federale, ritenuta la sussistenza delle violazioni contestate dalla Procura e, in particolare, la violazione degli artt. 4 comma 1, 6 comma 1 lett. a) e 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 32 del Regolamento Organico, nei modi e nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento, commina:


- al sig. Carlo FABIANI, all'epoca dei fatti tesserato quale atleta per la società GRIZZLIES Roma, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei).

Roma, 03.02.2026  
Il Tribunale Federale

avv. Simona Filippone  
(Presidente)



avv. Antonella Manni  
(Componente)



avv. Federico Tosi  
(Componente)

